

Cassa cantonale  
di compensazione  
AVS/AI/IPG

Ufficio  
dell'assicurazione  
invalidità

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento della sanità e della socialità

Cassa cantonale  
per gli assegni familiari

Cassa cantonale di assicurazione  
contro la disoccupazione

Via Canonico Ghiringhelli 15a

telefono  
fax

091 821 9111  
091 821 92 99

Funzionario  
incaricato

telefono  
e-mail

091 821 92 45  
paritetici@ias.ti.ch

**Istituto delle assicurazioni sociali**  
**6501 Bellinzona**

Alle Casse di compensazione per  
gli assegni familiari che esercitano  
in Ticino

Anticipata via e-mail<sup>1</sup>

Bellinzona

25 novembre 2022

Ns. riferimento

Vs. riferimento

## Indennità di perdita di guadagno in caso di adozione: sospensione prelievo contributo dal 1. gennaio 2023

Egregie signore,  
Egregi signori,

ci riferiamo al compito concernente il prelevamento del contributo per il finanziamento dell'indennità di perdita di guadagno in caso di adozione pari allo 0.003% della massa reddituale AVS<sup>2</sup>.

In considerazione delle sufficienti riserve accumulate negli scorsi anni, vi comunichiamo che a partire dal 1. gennaio 2023 e sino a nuovo avviso il prelievo del contributo è sospeso (*kein* Beitragsbezug für die Adoptionszulage; *pas* de perception des cotisations pour l'indemnité d'adoption)<sup>3</sup> e pertanto non sarà corrisposto alcun indennizzo a tale titolo.

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che rimane in vigore l'obbligo del prelievo del contributivo per il finanziamento dell'assegno familiare integrativo (AFI) in base all'art. 73 Laf e secondo le modalità stabilite.

Con i migliori saluti.

ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Direttore:

Il Capoufficio contributi:

i.s.  
Sergio Montorfani

Siro Realini

<sup>1</sup> Circolare pubblicata anche sul sito dell'Istituto delle assicurazioni sociali [www.iasticino.ch](http://www.iasticino.ch).

<sup>2</sup> Cfr. Decreto esecutivo concernente l'aliquota per il finanziamento dell'indennità di perdita di guadagno in caso di adozione, del 29 novembre 2016.

<sup>3</sup> Cfr. modifica del Decreto esecutivo (nuovo art. 1 cpv. 2) pubblicata sul BU 41/2022, 291.

Questa corrispondenza viene inviata anche a:

- Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Agenzia SSIC, c/o Cassa di compensazione Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Viale Portone 4, CP 1240, 6500 Bellinzona
- Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Agenzia dei Macellai, c/o Cassa di compensazione AVS dei Macellai, Wyttenbachstrasse 24, Casella postale, 3000 Berna 25
- WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Ausgleichskasse Luzern, Würzenbachstrasse 8, Postfach, 6000 Luzern 15